

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

Proposta della IV Commissione permanente

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

(Seduta del 19 aprile 2018)

Relatore di maggioranza: LUCA MARCONI
Relatore di minoranza: SANDRO ZAFFIRI

sulla proposta di legge n. 193

a iniziativa del Consigliere Marconi

presentata in data 5 aprile 2018

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3
“NORME IN MATERIA DI ATTIVITA’ E SERVIZI NECROSCOPICI FUNEBRI
E CIMITERIALI”

Testo proposto**Art. 1**

(Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 3/2005)

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali) è inserito il seguente:

“Art. 9 bis (Sale del commiato)

1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato secondo le modalità stabilite dal regolamento indicato all'articolo 11 e dalle disposizioni di questo articolo.

2. I Comuni stabiliscono l'ubicazione nel proprio territorio delle sale del commiato in specifiche aree individuate dagli strumenti urbanistici, in maniera da garantire un'adeguata accessibilità alle stesse e la disponibilità di idonei spazi di sosta.

3. Sino all'adozione degli atti indicati al comma 2, le sale del commiato possono essere collocate esclusivamente nelle zone omogenee D e F, anche se diversamente denominate, individuate dagli strumenti urbanistici generali, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Testo approvato dalla Commissione**Art. 1**

(Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 3/2005)

Identico

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

Identico